COMUNE DI CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali N. 139 del 05-08-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EMESSA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 ED ART. 54, COMMA 4 BIS DEL TUOEL, DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DEL DECORO DEL CENTRO ABITATO (D.L. N. 14 DEL 20/02/ 2017 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 48 DEL 18/04/2017).

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito in legge n. 48 del 18/04/2017 definisce il concetto di *"sicurezza urbana"* e delinea quali sono gli interessi per tutelare i quali sono ammesse nuove misure di competenza dei sindaci, da attuarsi attraverso il potere di ordinanza previsto dagli artt.50 e 54 del TUOEL;

- in particolare, la definizione di *"sicurezza urbana"* è contenuta all'art. 4 della legge di conversione, il quale testualmente dispone: *"Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni";*

- l'art. 8 del D.L. 14/2017 come convertito in legge, reca modifiche al TUOEL, di cui al D.lgs. 267/2000. In particolare, apporta modifiche all'art. 50 che disciplina le competenze del Sindaco come capo dell'amministrazione e rappresentante della comunità locale, e all'art. 54 che disciplina invece le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale quale ufficiale di governo, sostituendone il comma 4 bis e segnatamente:

"Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50: al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, ..."; **il predetto articolato normativo, così come modificato può trovare applicazione in relazione a comportamenti che pregiudichino il libero e sereno svolgimento della vita cittadina;**

b) "all'articolo 54, il comma 4 bis è sostituito dal seguente: *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"*;

- l'art. 9 del D.L. sulla sicurezza n. 14 del 20/02/2017 rubricato: *"Misure a tutela del decoro di particolari luoghi",* così dispone:

" 1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice Penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, il provvedimento di allon

tanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.
3.Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'a rticolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana po ssono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4.Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accettate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al c omune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglior amento del decoro urbano";

ATTESO che su questo territorio comunale vengono segnalate diverse problematiche ed in particolare si registrano:

- assembramento di gruppi di ragazzi e di adulti che si ritrovano in località e Piazze del centro abitato, i quali bivaccano, consumano alimenti e bevande sul suolo comunale creando difficoltà legate alla libera fr uizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

- raggruppamenti di persone, anche senza fissa dimora, dedite al consumo abituale di bevande alcoliche e superalcoliche, le quali stazionando in aree pubbliche del centro abitato ed importunando i passanti, ge nerano percezione di insicurezza mettendo finanche in atto comportamenti contrari al decoro ed alla pub blica decenza;

- il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che rappresenta una *"una evidente illegalità"* attraverso la quale por zioni consistenti di spazio pubblico sono sottratte alla collettività da individui in forma singola o associata che in cambio di denaro gestiscono il parcheggio. Detto fenomeno, da diversi anni, interessa il Comune di Casoria, con maggiore concentrazione nelle zone centrali della città;

- il fenomeno dell'occupazione abusiva di suolo pubblico, con particolare riferimento all'effettuazione di attività commerciali e artigianali anche in forma itinerante, tali da compromettere la sicurezza della circola zione stradale, ponendo in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione di spazi ed aree p ubbliche con pregiudizio anche del decoro e della vivibilità urbana;

CONSIDERATO CHE:
-tali condotte devono essere opportunamente monitorate, sia per segnalare eventuali situazioni di effettiva indigenza e, quindi, intervenire con idonee misure sociali, sia per prevenire e contrastare l'insorgere di fen omeni criminali tra cui lo sfruttamento di minori e disabili, sia, ancora, per evitare le conseguenti situazio ni di degrado sociale ed urbano;
-si rende, inoltre, necessario eliminare il grave pericolo della minaccia all'incolumità pubblica e della sicur ezza urbana, sotto i distinti profili dell'offesa al pubblico decoro e della grave turbativa che pongono limi tazioni al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, anche con l'insorgenza di fenomeni criminali;

DATO ATTO CHE:
- la repressione dei citati comportamenti deve avvenire nel quadro della normativa di fonte legale, la qua le presenta elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dalla vigente regolame ntazione comunale, concretizzando in tal modo il requisito della contingibilità;

- il nuovo quadro normativo delineato in seguito all'emanazione del decreto legge n. 14, del 20/02/2017 convertito nella L. n. 48 del 18/04//2017, nonché del decreto legge n. 113 del 04/10/2018 attribuisce nu

ovi e più pregnanti poteri in capo al Sindaco al fine di tutelare la vivibilità urbana rispetto alle norme con tenute nei vigenti regolamenti comunali;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 267/2000 il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

- pertanto, rivestono grande importanza l'efficace contrasto di tutte quelle situazioni di degrado del territ orio che alterano il decoro urbano e determinano lo scadimento della qualità e dell'immagine del Comune, in considerazione della forte vocazione turistica (attesa la presenza di numerosi Istituti religiosi e luoghi di culto) e commerciale del territorio comunale;

VISTI
- l'art. 54, comma 4, del TUOEL, il quale stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- l'art. 54, comma 4 bis, del TUOEL, il quale dispone che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di i llegalità;

- l'art. 9 del D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con Legge n. 48 del 16/04/2017, che recita:

1. "Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previ sti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,0 0. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e c on le modalità di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice Penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste d alle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.

3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'ar ticolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana poss ono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente è il Sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembr e 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano".

- l'art. 10 del D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con Legge n. 48 del 16/04/2017, che recita:
1. *L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso è specificato che ne cessa l'ef ficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa p ecuniaria applicata, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con imm ediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorra*

no le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla con dotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressa mente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. La durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, ne' superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo *9,* commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401...";

- l'art. 21 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132 il quale s tabilisce:
"1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni **:**

a) dopo le parole *"su cui insistono"* sono inserite le seguenti: *"presidi sanitari"*;
b) dopo le parole *"flussi turistici"*, sono inserite le seguenti: *"aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pub blici spettacoli"*.
1-bis. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazio ni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: *"sei mesi"* sono sostituite dalle seguenti: *«dodici mesi»*.
1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla le gge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico tra ttenimento). - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso de gli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1 990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, o vvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Il divieto è disposto con provvedimento motivato, individua ndo comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto an ni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercit ano la responsabilità genitoriale.
4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.
5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
6. La violazione del divieto di cui al presente articolo e 'punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 *a* 20.000 euro.

1. quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: *"sotto poste a misure di prevenzione o di sicurezza"* sono inserite le seguenti: «*di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie*».

RITENUTO necessario nelle more di adeguamento del Regolamento di Polizia Urbana al fine di prevenire e reprimere i comportamenti in premessa indicati per la tutela del patrimonio culturale ed ambientale della città dì Casoria:

1. individuare le aree urbane del territorio comunale alle quali applicare le disposizioni dì cui al combinato disposto degli artt. 9, comma 3 del D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito in legge n.48 del 18/04/2017 e 21, comma 1, del D.L. 113 del 4/10/2018, convertito in legge n. 132 del 01/12/2018 ed in particolare quelle aree in cui siano presenti:
   - scuole, plessi scolastici e siti universitari;
   - musei;
   - aree e parchi archeologici;
   - complessi monumentali;
   - altri istituti e luoghi della cultura anche religiosa:
   - luoghi interessati da flussi turistici;
   - luoghi adibiti a verde pubblico;
   - luoghi su cui insistono presidi sanitari;
   - luoghi in cui si svolgono fiere e mercati;

2. adottare un provvedimento, contingibile ed urgente al fine di tutelare il patrimonio culturale, ambientale e sociale della Città di Casoria, garantire una maggiore sicurezza urbana nel territorio ed agevolare l'attività operativa della Polizia Locale e degli altri organi deputati all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni, relativamente agli interventi volti a preservare il decoro e la vivibilità urbana;

RITENUTO, pertanto che tale provvedimento possa senz'altro agevolare l'attività operativa della Polizia Locale e di tutte le altre forze di polizia deputate all'accertamento e alla contestazione delle violazioni relativamente agli interventi volti a preservare il decoro e la vivibilità urbana;
Per quanto premesso,

INDIVIDUA

nelle more di adeguamento del Regolamento di Polizia Urbana, con **decorrenza dalla data odierna e fino al 31/12/2027**, ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree ed infrastrutture, previste da norma di legge, sono individuate le seguenti aree, strade e località entro trecento metri dai loro ingressi e rispettive pertinenze e parcheggi:

Ai sensi dell'art. 9, comma 1
del D.L. n. 14 del 20/02/2017. convertito in legge n. 48 del 18/04/2017

· Piazza Dante, Via Cesare Battisti, Via Giuseppe Mazzinie Via Europa (aree pertinenziali della stazione ferroviaria linea Casoria Afragola e del connesso trasporto pubblico locale);

Ai sensi del combinato disposto degli artt.:
-9, comma 3 D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito in legge n. 48 del 18/04/2017
-21, comma 1, del D.L. 113 del 4/10/2018, convertito in legge n. 132 del 01/12/2018

· Via Michelangelo, Via Salierno e Via Pio la Torre (area di svolgimento del mercato settimanale);
· Via Paolo VI, Via Pio XII (area adiacente all'area verde della Villa Comunale, alla Compagnia Carabinieri, alla sede del Giudice di Pace, nonché all'Istituto Scolastico scuola media inferiore Padre Ludovico da Casoria);
·

· Via Gioacchino D'Anna (Istituto Scolastico Suor Maria Cristina Brando, Chiesa del SS Sacramento);
· Piazza Domenico Cirillo, Via Nuova Padre Ludovico e Piazza S. Croce (presenza rispettivamente Chiesa S. Rocco, Museo Padre Ludovico dell'Istituto Suore Francescane e monumento a Padre Ludovico);
· Via Benedetto Croce e Via Enrico Toti (presenza area verde della Villa Comunale di Arpino);
· Via Padula dall'intersezione di Via Mauro Calvanese all'intersezione di via Circumvallazione Esterna (mercato ortofrutticolo);
· Largo San Mauro (Basilica San Mauro ed Istituto scolastico "Madrinato San Placido");
· Via Duca d'Aosta e Via Calore (presenza Istituti Scolastici: Istituto "Torrente", Istituto "Palizzi" e Museo Arte Contemporanea "CAM');
· Via San Benedetto (Santuario San Benedetto Abate);
· Piazza Monsignor Piscopo (Chiesa Santa Maria delle Grazie);
· Piazza San Paolo (Chiesa San Paolo, area verde villetta rionale, e presidio sanitario ASL NA2 Nord Distretto 43);
· Via Tenente Formicola, Viale Olimpico e Via Pietro Ferrara (presenza stadio comunale San Mauro);
· Via Nazionale delle Puglie intersezione con Via Giotto (presenza Istituto Scolastico Cimiliarco);

ORDINA

nelle more di adeguamento del Regolamento di Polizia Urbana, **con decorrenza dalla data odierna e fino al 31/12/2027**, in riferimento agli artt. 9 e 10 del D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito in legge n. 48 del 18/04/2017, ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urb ano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, come sopra individuate sono vietati i seguenti comportamenti:

a) il bivacco anche con il consumo di alimenti e bevande sul suolo comunale anche disseminando ri fiuti, con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ovvero porre in essere comportamenti che c reano difficoltà legate alla libera fruizione delle aree e spazi pubblici;

b) consumare bevande alcoliche, al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati che "impediscono l'accessibilità e la fruizione" dei luoghi predetti, ovvero, se si è colti in s tato di manifesta ubriachezza sempre in tali contesti spaziali;

c) l'accattonaggio molesto posto in essere con il carattere dell'insistenza o dell'oppressione nelle richi este di denaro od attuato con azioni che turbino il libero utilizzo delle aree pubbliche e dei parcheggi anche limitrofi alle predette aree e/o che rendano anche solo difficoltoso l'accesso ad esse;

d) mendicare con la presenza di minori o con l'utilizzo di animali o simulando menomazioni fisiche per richiamare l'attenzione e la compassione dei passanti;

e) richiedere denaro con offerta di servizi quali la pulizia dei vetri, fari ed altre parti dei veicoli;

f) importunare e/o molestare le persone anche con richieste di denaro, prestazioni di servizi e/o cessioni di beni, anche con intralcio alla circolazione stradale, nelle aree di parcheggio e sosta dei vei coli;

g) occupare illecitamente gli spazi pubblici, limitare e/o impedire l'accessibilità e la fruizione delle p redette infrastrutture e/o aree e stazionare e/o intralciare la libera circolazione di persone e veicoli (a nche attraverso la pratica di giochi);

h) disturbare in qualsiasi altro modo la quiete ed il sereno svolgimento della vita dei cittadini anche con l'uso di strumenti di amplificazione sonora;

AVVISA CHE

-chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia punito da altra disposizione di legge, è soggetto al pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981 n. 689 (pagamento in misura

ridotta di Euro 150,00);
-i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal comune e potranno essere destinati all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano;
-l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune individuato nel dirigente del Settore III;
-il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
-salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n.689, nel caso ricorra l'ipotesi, è disposto altresì il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione;
-delle violazioni commesse dai minori risponderanno gli esercenti la potestà genitoriale ovvero i soggetti t enuti alla loro sorveglianza;
-contestualmente all'accertamento delle condotte illecite sopraindicate e a quelle previste dall'art.9, comma 2 del D.L. 14/2017, al trasgressore viene anche ordinato, per mezzo del previsto *"Ordine di Allontanamento"* nelle forme e con le modalità e per gli effetti previsti dagli artt. 9 e 10 del D.L. 14/2017, l'allontanamento dalle aree. Il provvedimento di allontanamento, è disposto, altresì, nei confronti di chi c ommette le violazioni amministrative previste dagli artt. 688 e 726 c.p., nonché dall'art. 29 del D.lgs. 31 Marzo 1998, n. 114, nonché, dall'art. 7, comma 15 bis, del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 come modificato da ll'art. 21 sexies del D.L. 113 del 4/10/2018, convertito in legge n. 132 del 01/12/2018;
-l'Organo procedente dovrà trasmettere copia della relazione attestante l'avvenuta violazione degli artt. 9 e 10 del D.L. n. 14/17 convertito nella L. n. 48/17, al Sindaco e al Questore di Napoli;

DISPONE

- l'immediata esecutività della presente Ordinanza;
- la pubblicazione per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Casoria;
- la trasmissione al Sig. Prefetto ed al Sig. Questore di Napoli;
- la trasmissione al Comando di Polizia Locale di Casoria;
- la trasmissione alla Compagnia Carabinieri di Casoria;
- la trasmissione al Gruppo Guardia di Finanza di Frattamaggiore;

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione, è ammesso entro 60 giorni Ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.lgs. 104/2010, o, entro 120 giorni Ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24. 11.1971, n. 1199.

IL SINDACO
AVV. RAFFAELE BENE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.